

*Allegato 'A'*

## *STATUTO*

Art. 1

*Costituzione, denominazione e sede*

1) E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "AMANAR", con sede in Sassuolo (Modena), via Pastrengo, 3

2 ) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.

3) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

*Scopi e finalità*

1) L'Associazione, ispirandosi ai principi della promozione sociale, intende perseguire la promozione e la diffusione della cultura dell'arte fotografica legata ai temi sociali, di disagio, di cooperazione internazionale, di volontariato, della non violenza, ecc...

Intende inoltre individuare e valorizzare luoghi e spazi per la promozione e la diffusione delle arti visive e fotografiche; rivalutare la camera oscura mediante il recupero delle tecniche tradizionali di sviluppo e stampa delle pellicole; collaborare con altri enti di volontariato e di promozione sociale, di cooperazione sociale, ecc...; promuovere percorsi di formazione alle arti visive; divulgare le tecniche fotografiche astronomiche, subacquee, ecc... nonché le tecniche di post-produzione delle immagini tramite sistemi digitali e analogici.

2) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Potrà inoltre avvalersi, in casi eccezionali di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

## Art. 3

### *Risorse economiche*

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati; eventuali contributi ed erogazioni liberali da privati; eventuali contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi internazionali, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- eredità, donazioni e lasciti testamentari;
- eventuali rimborsi derivanti da convenzioni, ed entrate derivanti da occasionali attività commerciali e produttive marginali.

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita della Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione della Assemblea dei soci entro il mese di Marzo.

## Art. 4

### *Membri dell'Associazione*

1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte i soggetti, persone fisiche ed eventuali entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi della Associazione, e ad osservare il presente statuto.

## Art. 5

### *Criteri di ammissione ed esclusione dei soci*

1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati

2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

4) La qualità di socio si perde:

- per recesso;
- per esclusione

5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo, quando ricorra anche una sola delle seguenti circostanze:

- per mancato versamento della quota associativa per un anno, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione;

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

6) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

#### *Doveri e diritti degli associati*

1) I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della Associazione;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;

2) i soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;

- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.
- 3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, nè di altri beni e cespiti di proprietà della Associazione.

## Art. 7

### *Organi dell'Associazione*

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente.

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Possono essere riconosciuti eventuali rimborsi di spese sostenute per le attività della Associazione dai titolari delle cariche e/o dagli associati.

## Art. 8

### *L'Assemblea*

1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati, e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione, ed in particolare:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) nomina i componenti il Comitato direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e) delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;
- f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo

degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata della Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche a mezzo posta elettronica, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.

6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## Art. 9

### *Il Comitato direttivo*

1) Il comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 2 e non superiore a 5 nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato,

l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un segretario.

4) Al Comitato direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

*Il Presidente*

1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11.

*Norma finale*

1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 12.

*Rinvio*

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.